



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
ARTICOLAZIONE DI MODUGNO

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva; presa visione degli atti nel giudizio d. ~~XXXXXX~~
ha emesso la seguente

ORDINANZA

- valutata l'inseribilità nel presente giudizio della proposta conciliativa o transattiva, introdotta dall'art. 185 bis c.p.c., norma processuale applicabile ai processi pendenti, secondo il principio del "tempus regit actum" 1;
- apprezzato come la norma in commento imponga al giudice - a differenza dell'attività di conduzione delle parti verso lo scambio, nell'esercizio della loro autonomia privata, di proposte e/o accettazioni di accordi transattivi o conciliativi, riservatagli dall'art. 185 cpc con il più generale tentativo di conciliazione delle parti - il potere dovere di svolgere un'attività di promozione del contenuto di una formula conciliativa o transattiva. Il giudice sarà tenuto a tale adempimento, secondo un'interpretazione letterale che ricalca l'espressione usata dal legislatore, almeno "sino a quando è esaurita l'istruzione", fase processuale ancora non conclusasi nella causa in esame 2;
- osservato che, sulla scorta delle posizioni assunte dalle parti, risultano, allo stato degli atti e salva ogni eventuale sopravvenienza istruttoria:
 - 1) pacifiche fra le parti, quali circostanza in fatto, la prenotazione del viaggio vacanza, la corresponsione di un congruo acconto (sul prezzo pattuito di € 4100, sono stati versati complessivi €2.925) e la mancata esecuzione della prestazione turistica;
 - 2) di pronta soluzione alcune questioni di diritto emerse nel corso del processo, non bisognevoli quindi di complesse analisi o difficili interpretazioni normative (liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa);
- rilevato che le condizioni sopra elencate integrano il postulato contenuto dall'art. 185 bis cpc (ossia l'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto), nel cui ambito appaiono meno esasperate le contrapposte posizioni ed argomentazioni espresse nel contraddittorio, tanto da lasciare intravedere, se non proprio il successo, quantomeno l'opportunità di formulare un'ipotesi conciliativa o transattiva. Rafforzano tale conclusione non solo la natura della controversia, ma finanche il suo valore non elevato;
- tenuto conto che elemento ulteriormente corroborante è l'atteggiamento manifestato dalle parti nel corso del giudizio, poiché le stesse, già dichiaratesi pronte ad un spirito collaborativo per la risoluzione amichevole della controversia, aderendo al modello conciliativo ex art. 185 cpc articolato nell'ordinanza del ~~XXXXXX~~, hanno dato avvio al dialogo bonario,

scambiandosi proposte secondo lo scadenziario concordato nel rispetto delle linee guida della prassi conciliativa delineatasi presso l'intestato Ufficio dal mese di febbraio 2011 **3**, e, sebbene ad oggi manchi l'accordo, non hanno rinunciato alla loro volontà conciliativa all'udienza del ~~XXXXXXXX~~;

- ritenuto assai probabile il progressivo perfezionarsi dell'accordo amichevole, in una lettura completa e sistematica del combinato disposto degli artt. 185 e 185 bis cpc, allorchè la formulazione iniziale di ipotesi conciliative o transattive, ad opera delle stesse parti, venga sviluppata e "mediata" da una successiva proposta conciliativa giudiziari;

- considerato che questo meccanismo, garantendo la gestione del conflitto attraverso la valutazione complessiva delle posizioni delle parti e dei loro reali interessi, può tradursi in un vantaggio per le parti, concorrendo in ciò la prospettiva di una definizione più rapida (l'ampiezza del rinvio all'udienza ex art. 190 cpc 4, programmabile nel prosieguo a cagione del carico di ruolo dell'Ufficio, rende fin d'ora preferibile per le parti esperire, medio tempore, i tentativi conciliativi) e la prognosi favorevole di eseguibilità dell'"accordato" rispetto al "decisum" (l'adesione volontaria delle parti al contenuto dell'accordo le induce a ben disporsi nella fase esecutiva);

- ribadita la possibilità per le parti, assistite dai rispettivi difensori secondo lo schema da loro già usufruito nel percorso conciliativo ex art. 185 cpc, di avvalersi - ove lo reputino d'ausilio ed in aggiunta alla proposta oggi formulata dal Giudice - di un mediatore professionale, in ossequio al secondo comma dell'art.5 d.lgs. 4.3.2010, n. 28, perché può rivelarsi conveniente risolvere la controversia con le agevolazioni, per tutte le parti, economiche e fiscali (cfr. art.17 e 20 del cit. d.lgs);

- accordato alle parti un termine per raggiungere un accordo convenzionale sulla base di siffatta proposta, cioè fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo venga raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc **5**, o per l'equa riparazione nei casi di cui all'art. 96 III° cpc;

- ponderato infine come possa completarsi la proposta del giudice con alcune "fondamentali segnalazioni", per agevolare le parti nella riflessione conciliativa, se conveniente farla propria ovvero svilupparla autonomamente **6**;

P.Q.M.

TRIBUNALE DI BARI / SEZIONE DISTACCATA DI MODUGNO

- 3 -

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce, concedendo a tal fine termine fino alla data dell'udienza;

INVITA i difensori delle parti ad illustrare tempestivamente ai loro assistiti le possibilità aggiunte dalla presente ordinanza al percorso conciliativo già fra loro avviato nel corso del presente giudizio;

RINVIA all'udienza del ~~XXXXXXXX~~ h. ~~XXX~~ per le ulteriori determinazioni.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Modugno li ~~XXXXXXXX~~

Il Giudice

PROPOSTA FORMULATA dal GIUDICE ai sensi dell'art.185 bis cpc

Il Giudice,

letti gli atti della causa,

considerato che il grado di diligenza richiesto ai contraenti va parametrato al diverso ruolo e professionalità da loro assunti nel dedotto rapporto. In quest'ottica, non va taciuta la circostanza emersa in istruttoria, ovvero che al momento della prenotazione dei biglietti del viaggio-vacanza, se l'operatore turistico, professionista del settore, non ha richiesto l'esibizione di documenti d'identità da cui attingere, senza margine di errore, le generalità dei viaggiatori, questi ultimi pure non le hanno diligentemente declinate. Ciò ha comportato la consegna di documenti di viaggio inutilizzabili e non diversamente sostituibili per limiti interni al sistema software del vettore aereo, ed indi la mancata esecuzione della prestazione turistica. Ed il contratto di viaggio intercetta la soddisfazione non solo interessi di natura patrimoniale, ma anche di natura non patrimoniale 7 (assai intuibili nel caso di specie, trattandosi di un viaggio di nozze), ragion per cui una brusca privazione meriterebbe equo ristoro 8;

P R O P O N E

il pagamento a favore degli attori ed a carico delle parti convenute, in solido fra loro, della somma di €.4.000,00 oltre ad €.1.400,00 più accessori per compensi.

IL GIUDICE